

Nel 1867 fu completato il fondo di riserva dei 4 milioni. Nel 1889, quando appunto ero sotto-segretario di Stato con l'onorevole Perazzi, dietro osservazioni fatte dalla Commissione di vigilanza, fu deciso che gli interessi propri del fondo di riserva dovessero andare in aumento del fondo di riserva stesso; e difatti, oggi, questo fondo di riserva ammonta già alla somma di 4,986,000 lire.

Per ora, non credo si possa fare un altro passo su questa via; le condizioni generali del bilancio non sono tali, che si possa togliergli gli utili della gestione della Cassa depositi.

Riguardo al mio interessamento generale alle sorti della Cassa depositi, non credo che l'onorevole Levi possa dubitarne, perchè oltre il ricordo per me gradito che io stesso contribuì nel 1889 all'aumento del fondo di riserva, ci sono le proposte che ho fatto l'altro giorno nell'esposizione finanziaria, le quali sono appunto in gran parte destinate a rinvigorire le condizioni della Cassa depositi e prestiti, liberandola dalle prestazioni che essa fa oggi al Tesoro.

Spero che l'onorevole Levi si dichiarerà soddisfatto.

Presidente. L'onorevole Levi ha facoltà di parlare, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Levi Ulderico. L'onorevole ministro ha perfettamente interpretato il mio intendimento, perchè io volevo appunto alludere all'articolo 27, che riguarda l'aumento del fondo di riserva.

Io so quanto l'onorevole Sonnino, deputato, si sia sempre con vivo interesse occupato di tutto ciò che riguarda la Cassa dei depositi e prestiti. Per ragione di opportunità quindi prendo atto delle dichiarazioni ch'egli ha fatto come ministro, e son sicuro che prenderà i provvedimenti opportuni.

Presidente. Ora viene la interrogazione degli onorevoli Saporito, Pompilj, Mecacci, Niccolini, Ambrosoli, Visocchi, Lucifero, Gamba, Bracci, Rospigliosi, Ginori, Bonin, Danieli e Martini G. ai ministri di agricoltura e commercio e degli esteri « per sapere se la tassa all'interno sui vini, proposta in Germania, possa essere di notevole danno alla nostra esportazione e se sia conforme allo spirito dell'ultimo trattato di commercio. »

Non essendo presente l'onorevole ministro

di agricoltura e commercio, do facoltà di parlare all'onorevole ministro degli esteri.

Blanc, ministro degli affari esteri. Posso assicurare l'onorevole Saporito che abbiamo fatto tutte le pratiche che erano del caso per dar soddisfazione ai desideri dei nostri esportatori, e posso esprimere la fiducia che quelle pratiche non siano rimaste senza qualche risultato.

Se l'onorevole Saporito vorrà attendere un poco, vedrà i risultati dell'opera nostra.

Presidente. L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Saporito. Ringrazio l'onorevole ministro degli esteri della cortese risposta. Dalle sue parole ho rilevato che il Governo italiano fa tutto il possibile per evitare che i vini nostri, che vanno in Germania, siano colpiti da una tassa interna, che porterebbe poi il dazio di dogana a tale altezza da rendere inutili tutti i sacrifici che il nostro paese ha fatto in favore delle importazioni della Germania in Italia.

Io mi auguro quindi che il Governo continuerà a fare tutte le pratiche possibili affinché si possa ottenere quello che noi abbiamo chiesto.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Imbriani, al ministro d'agricoltura e commercio, « per conoscere se egli abbia intenzione di provvedere affinché il credito non abbia a mancare all'agricoltura, specialmente per ciò che riguarda anticipazioni su prodotti agrari. »

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. La legge del 10 agosto 1893 vuole che gl'Istituti d'emissione facciano operazioni commerciali. L'antico errore che gli Istituti d'emissione possano uscire dal rigore di siffatta regola, ha condotto alle gravi immobilizzazioni. Perchè la circolazione sia risanata, è mestieri che si assida sopra un portafoglio liquido. Perciò il Governo non può spingere gl'Istituti d'emissione ad esercitare direttamente il credito agrario, sia pure nella forma cambiaria.

Ciò non esclude che anche il proprietario di terre o il conduttore di fondi rustici possa presentare cambiali allo sconto degl'Istituti di emissione.

La qualità commerciale nelle cambiali, secondo la legislazione attuale, non deriva dal fatto che le firme di esse siano di com-